

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTOLDI, GHISLANDI, BOGONI, MANCINI, ALBARELLO

Presentata il 9 aprile 1960

Estensione dei benefici di carriera previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, agli agenti delle ferrovie dello Stato che siano orfani o vedove dei caduti della guerra 1940-1945 o orfani di vittime civili di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le categorie degli ex combattenti e quelle ad essi assimilate, cioè le vedove di guerra, gli orfani dei caduti in guerra, gli orfani di vittime civili di guerra, partigiani ecc. sono state oggetto di particolari disposizioni legislative che tenendo conto delle loro situazioni disponessero norme atte a garantire o ad agevolare lo sviluppo di carriera nelle pubbliche amministrazioni.

La legge delega con il decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4, ha provveduto infatti a stabilire determinate norme circa l'avanzamento del personale statale in particolari situazioni. Gli articoli 4 e 13 del detto decreto presidenziale prevedono pertanto i vantaggi di carriera applicabili a tutti i dipendenti dello Stato ed estendendoli anche alle vedove ed agli orfani di guerra.

Più particolarmente per quanto riguarda la categoria degli ex combattenti, agenti delle ferrovie dello Stato le successive disposizioni contenute nelle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, prevedono benefici di carriera in favore degli agenti stessi, riconoscendo loro ad esempio, una maggiore anzianità di due anni come stabilisce l'articolo 6 della legge n. 1152 del 1954.

La legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle fer-

rovie dello Stato, invece non contempla alcuna disposizione legislativa diretta ad estendere i benefici di carriera in favore delle vedove o degli orfani di guerra o anche degli orfani delle vittime civili di guerra. Da ciò trae origine la presente proposta di legge.

La estensione dei benefici contenuti nelle due leggi citate, proposta nell'articolo unico del presente progetto di legge intende pertanto eliminare una sperequazione che è tanto più ingiusta se posta in relazione con le categorie che ne sono state colpite: gli agenti vedove di guerra, orfani di caduti in guerra o orfani di vittime civili di guerra! Sono categorie, queste che meritano indubbiamente ogni possibile comprensione e che per la loro esiguità dal punto di vista numerico non rappresentano alcun aggravio di bilancio. Concedere ad esse gli stessi benefici previsti per gli agenti ex combattenti è fra l'altro un doveroso atto di omaggio alla memoria di coloro che sacrificarono la vita al servizio del Paese mentre è un attestato di umana solidarietà verso coloro che dalla guerra sono stati colpiti negli affetti più cari. Sono queste le considerazioni che ci inducono a confidare che il Parlamento vorrà con sollecitudine approvare la presente iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di carriera previsti dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e i provvedimenti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 471, in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, sono estesi agli agenti che siano vedove non rimaritate, o orfani di caduti o orfani di vittime civili della guerra 1940-45. con la stessa decorrenza.